SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. d), c.g.c.

Sentenza n. 19/2021/RGC depositata in data 22/11/2021.

RICORSO: avverso la deliberazione n. 63/2021/FRG della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia, depositata in data 9 aprile 2021, con la quale è stata dichiarata, in relazione a talune partite contabili, la non regolarità del rendiconto prodotto dal gruppo consiliare ricorrente, per il periodo 1° gennaio 2020 – 30 settembre 2020.

RICORRENTE:
Gruppo consiliare della regione Puglia "La Puglia con Emiliano", in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

RESISTENTI:
Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la regione Puglia, Procuratore generale presso la Corte dei conti, Presidente del Consiglio regionale della Puglia, Presidente della Giunta regionale della Puglia.

QUESTIONE RISOLTA: ai fini della corretta rendicontazione, da parte dei gruppi consiliari della regione Puglia, sull'inerenza della tipologia di spesa, si ha che se essa è relativa alle attività istituzionali dei gruppi in seno al Consiglio regionale (art. 1, comma 1, l.r. n. 3/1994), la stessa deve essere ricondotta alle spese di funzionamento (A11); diversamente, ove la consulenza afferisca alle «attività diverse da quelle di cui al comma 1», è da allocare tra quelle per il personale (A6).

Riferimenti normativi: ***Cost.:*** art. 117, c. 2, lett. e); art. 119; ***c.g.c.:*** art. 11, c. 6, lett. d); art. 28, c. 2; art. 123; art. 124; art. 128; ***D.L. n. 174/2012, conv. in L. n. 213/2012:*** art. 1; ***DPCM 21/12/2012:*** art. 1, All. A; All. B; ***L. regionale Puglia n. 3/1994:*** art. 3, c. 5; art. 4, commi 5 e 6; art. 6.

Decisioni conformi: cfr. *ex multis* **SS.RR.**, sent. n. 15/2021/RGC; sent. n. 30/2020/RGC; sent. n. 29/2020/RGC; sent. n. 28/2020/RGC; sent. n. 16/2019/EL; sent. n. 28/2018/RGC; sent. n. 15/2017/EL; **Corte Cost.:** sent. n. 260/2016; n. 104/2016; sent. n. 263/2014; sent. n. 39/2014.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Accogliendo parzialmente il ricorso del gruppo consiliare regionale, limitatamente alla domanda subordinata relativa alla rendicontazione delle spese per due prestazioni professionali, le Sezioni riunite hanno stabilito che **<<la possibilità attribuita ai Gruppi consiliari della Regione Puglia di poter acquisire prestazioni lavorative inquadrabili tra le spese di personale tramite contratti consulenziali di lavoro autonomo non abbia, invero, sterilizzato la distinzione, tracciata a livello nazionale e recepita a livello regionale, tra spese di personale ordinarie, destinate ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dei gruppi, e quelle per "consulenze, studi ed incarichi", destinate ad assicurare l'ausilio di professionisti esperti in determinate materie (inquadrate tra le spese di funzionamento)>>**, evidenziando sul punto che **<<«[...] l'ontologica eterogeneità delle spese sostenute per incarichi di consulenza rispetto a quelle sostenute per il personale risulta plasticamente dimostrata dalla enumerazione delle voci di spesa previste dal Modello di rendicontazione annuale dei gruppi dei consigli regionali di cui all'allegato B al citato DPCM del 2012, laddove al punto 1 delle Uscite pagate nell'esercizio si prevedono appunto quelle per**

le spese di personale sostenute dal gruppo, mentre al successivo punto 6 quelle per Spese per Consulenza, studi ed incarichi» (SS.RR. in sede giurisdizionale in speciale composizione, sentenza n. 28/2020/RGC), con elencazione pacificamente ritenuta non tassativa>>, per cui **<<Nel delineato contesto, non risulta ammissibile un utilizzo promiscuo di criteri discretivi tra le due tipologie di spesa da rendicontare, in quanto suscettibile di applicazioni elusive dei budget previsti dalla normativa regionale>>**.
Tanto ciò è vero che, secondo il Collegio, **<< In questa prospettiva … appare condivisibile il criterio di lettura coordinata della disciplina statale (d.P.C.M. 21 dicembre 2012) e di quella regionale (l.r. n. 3/1994) offerto dalla Sezione regionale di controllo, incentrato, ai fini della corretta rendicontazione dei rapporti in questione, sull'inerenza della tipologia di spesa: se relativa alle attività istituzionali dei gruppi in seno al Consiglio regionale (art. 1, comma 1, l.r. n. 3/1994), la stessa deve essere ricondotta alle spese di funzionamento (A11); diversamente, ove la consulenza afferisca alle «attività diverse da quelle di cui al comma 1», è da allocare tra quelle per il personale (A6)>>**.

ABSTRACT

Le Sezioni riunite, accogliendo parzialmente il ricorso del gruppo consiliare istante, limitatamente alla domanda di imputazione delle spese sostenute per le consulenze rese dai professionisti, incaricati sulla base di un titolo giuridico, hanno disposto la rideterminazione dell'onere restitutorio alla parte eccedente i budget di spesa riallocati, in quanto *<<se le spese per i due rapporti professionali controversi fossero state correttamente imputate alla voce A6, una parte dell'onere finanziario sarebbe stato ricompreso nello stanziamento della voce contabile>>* e *<<poiché a fine legislatura il Gruppo "La Puglia con Emiliano" ha restituito la complessiva somma di euro 1.947,86 non utilizzata a titolo di spese di personale, l'obbligo di restituzione deve essere limitato alla differenza tra tale importo e quello irregolarmente imputato alla voce A11 (euro 17.505,03)>>*.
Tali risultanze derivano dall'applicazione dei principi generali di contabilità pubblica, imposti dal quadro ordinamentale in materia, il quale prevede che *<<ogni spesa rendicontata dai gruppi sia riconducibile ad un idoneo titolo giuridico, utile alla verifica della regolarità e legittimità di utilizzo operata dalla Corte dei conti, in considerazione della provenienza pubblica delle risorse>>*.